

Dati informativi concernenti la legge regionale 22 ottobre 2014, n. 30

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Massimo Giorgetti, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 14 gennaio 2014, n. 2/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 27 gennaio 2014, dove ha acquisito il n. 412 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Terza Commissione consiliare;
- La Terza Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 9 aprile 2014;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Luca Baggio, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 14 maggio 2014, n. 30.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Luca Baggio, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

con DGR n. 1599 dell'11 ottobre 2011 è stato avviato il “Progetto di semplificazione” finalizzato alla revisione delle procedure amministrative regionali, con particolare riguardo alla possibilità di introdurre misure di riduzione degli adempimenti e degli oneri a carico di cittadini e imprese, nonché alla riduzione dei termini di conclusione delle procedure stesse.

Nel corso dei lavori è stata evidenziata la sussistenza di alcune difficoltà interpretative del comma 6, dell'articolo 2, della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 “Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt”.

Il comma della legge vigente disciplina le funzioni trasferite dallo Stato alla Regione per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di opere per la trasmissione, lo smistamento, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica comunque prodotta e di ogni altra opera accessoria, avente tensione nominale non superiore a 150.000 volt.

Con l'articolo 1 del presente disegno di legge viene modificato il comma 6 dell'articolo 2 suddetto, eliminando l'obbligo di autorizzazione per le trasformazioni di linee con conduttori nudi, in linee con cavo aereo.

Si evidenzia che dette trasformazioni, utilizzate prevalentemente per gli impianti di media e bassa tensione, costituiscono un miglioramento tecnico dell'impianto in quanto riducono l'emissione di onde elettromagnetiche e non si sostanziano in una rilevante modifica del progetto originariamente autorizzato.

Tale modifica normativa consente pertanto di diminuire sia gli adempimenti dei soggetti beneficiari, sia le attività dell'amministrazione preposta al rilascio dell'autorizzazione.

È stato inoltre aggiornato il riferimento normativo all'articolo 7 della legge 28 giugno 1939, n. 1497, oggi non più vigente, con il riferimento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”.

La norma oggetto del presente disegno di legge prescrive comunque l'obbligo alla progettazione ed al collaudo tecnico dell'intervento.

La Terza Commissione consiliare, nella seduta del 9 aprile 2014 ha espresso, all'unanimità, parere favorevole al progetto di legge.

Hanno votato i rappresentanti dei gruppi Lega Nord-Liga Veneta Padania (Baggio con delega Cappon e Tosato), Partito Democratico Veneto (Fasoli, Bortoli e Niero) e Misto (Sandri).”.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 24/1991, come modificato dalla presente legge è il seguente:

“Art. 2 - Domanda di autorizzazione.

1. Le domande di autorizzazione per la costruzione di nuove linee, cabine, stazioni elettriche e relative opere accessorie, corredate da una relazione illustrativa delle caratteristiche tecniche degli impianti e da una corografia, sono dirette al Presidente della Giunta regionale e presentate all'ufficio regionale del Genio civile competente per territorio.

2. Qualora l'impianto interessi il territorio di più province, le domande sono presentate all'ufficio regionale del Genio civile nella cui circoscrizione il tracciato della linea ha lunghezza prevalente.

3. Le imprese e gli enti non trasferiti all'ENEL ai sensi dei n. 6 e n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, devono allegare alla domanda la documentazione necessaria a comprovare il loro titolo all'esercizio dell'attività elettrica, nonché le autorizzazioni prescritte dalla legislazione vigente in materia, salvo che si tratti di linee, cabine, stazioni elettriche e relative opere accessorie, costruite per uso proprio e nel proprio ambito con esclusione di ogni attività di vendita e distribuzione di energia elettrica.

4. Gli enti di cui al n. 5 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, devono allegare alla domanda il provvedimento di concessione all'esercizio di attività elettriche. Qualora l'istanza di concessione sia ancora in fase di istruttoria, alla domanda deve essere allegata l'istanza stessa, corredata dal consenso del Ministero dell'industria e commercio ai sensi della legislazione vigente in materia.

5. I richiedenti sono tenuti a trasmettere copia della domanda ai comuni interessati nonché alle amministrazioni e agli enti di cui al comma 1 dell'art. 8.

6. *Non sono soggette all'obbligo dell'autorizzazione le modifiche di linee esistenti per variazioni di tracciato inferiore a 500 m., le trasformazioni di linee con conduttori nudi in linee con cavo aereo, gli adeguamenti alle tensioni di esercizio normalizzate e le sostituzioni dei componenti, a condizione che tali interventi non comportino variazioni alla natura del progetto precedentemente approvato né incremento della potenza già autorizzata e non ricadano in zone soggette a tutela dei beni culturali e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni. È in ogni caso fatto salvo l'obbligo di progettazione tecnica e relativo collaudo.*

4. Struttura di riferimento

Sezione lavori pubblici